

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1070

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BENVENUTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2006

Agevolazioni per la realizzazione nei pubblici esercizi di aree
riservate ai fumatori

ONOREVOLI SENATORI. – Indipendentemente dalle valutazioni di merito che se ne possono del tutto lecitamente nutrire, l'articolo 51 (Tutela della salute dei non fumatori) della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, ha rappresentato per tutti un salto di qualità e di abitudini di vita ormai difficilmente reversibile.

Il rigore e l'efficacia di tale normativa – completata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 2003, per quanto riguarda i requisiti tecnici dei locali per fumatori – ne ha fatto un punto di riferimento anche oltre i confini nazionali. Per contro, certune difficoltà a darvi completa attuazione in tutti gli aspetti stanno creando oggi i primi ripensamenti in alcuni legislatori, tanto che, ad esempio, il Governo tedesco ha rinunciato a seguire il modello italiano e sta adottando un intervento normativo più *soft* con una «soluzione mediana che tiene conto delle esigenze di tutti».

Invero la complessità tecnica e l'onerosità delle prescrizioni in parola sono provate dalla palmare constatazione che, secondo dati della federazione di categoria e di istituti di ricerca, solo meno del 2 per cento dei circa 257.000 pubblici esercizi italiani (ristoranti, bar, *pub* e locali notturni) ha potuto o voluto creare, ad oggi, sale per fumatori, mentre soltanto percentuali che oscillano intorno al 5-6 per cento ne hanno dichiarato l'intenzione.

Il costo medio per l'allestimento di un locale fumatori (creazione dello spazio, installazione delle porte, degli impianti di aerazione e dei sistemi di segnalazione luminosa) parte da circa 400-500 euro al metro qua-

drato, per un onere totale che, in ragione delle dimensioni dell'esercizio, va dai 15.000-20.000 euro in su, cui devono normalmente sommarsi non indifferenti parcelle professionali per la progettazione e l'esecuzione delle opere.

Scopo del presente provvedimento è pertanto quello di agevolare fiscalmente la realizzazione a norma di legge delle aree per fumatori nei pubblici esercizi, con lo scopo di:

a) mettere a disposizione degli oltre 11 milioni di fumatori italiani (pari a un quarto della popolazione adulta) spazi idonei e in linea con quanto previsto dalla normativa in essere; il problema è particolarmente sensibile nel Sud Italia, dove su ogni singolo esercizio grava in numero di clienti-fumatori doppio rispetto al Nord, in relazione all'elevata popolazione di fumatori a fronte di un più limitato numero di locali pubblici;

b) innalzare la qualità dei servizi forniti alla clientela da parte dei pubblici esercizi, oltre che il loro valore patrimoniale, anche, e non certo secondariamente, in un'ottica di adeguamento delle strutture ricettive italiane ai più elevati *standard* di servizio presenti nell'ambito del turismo internazionale, particolarmente importante per quelle aree che sono ancora fuori da tali circuiti;

c) avviare un circolo virtuoso, sulla falsariga di quanto avvenuto con l'introduzione di detrazioni fiscali per le spese sostenute per ristrutturazioni edilizie, in termini di: stimolo dell'industria edilizia e di quella impiantistica, aumento degli investimenti in strutture di servizio, sviluppo del giro d'affari dell'industria dell'intrattenimento, emersione del reddito con i correlati effetti positivi sul gettito e, non ultima, benefica ricaduta occupazionale su tutti i settori appena citati;

d) ridurre l'impatto ambientale indotto dall'estrema carenza di locali per fumatori che, obbligando di fatto a fumare all'esterno dei locali pubblici, provoca il deterioramento dell'ambiente cittadino (come diffusamente denunciato in tutti i centri urbani) e il conseguente aumento dei costi sostenuti dagli enti locali per la pulizia degli spazi pubblici.

Si propone pertanto di concedere un credito di imposta, da spalmare in un quinquennio, del 40 per cento del limite individuale di spesa ammissibile di 50.000 euro, purché sostenuta nell'anno 2007, demandando le moda-

lità attuative al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Quale punto di partenza per l'esame parlamentare, si è ipotizzato un limite globale di spesa di 10 milioni di euro per anno, identificando la copertura.

Si confida che il presente provvedimento potrà contribuire per la sua parte a facilitare la civile e necessaria convivenza fra fumatori e non fumatori e ad agevolare, almeno per questo aspetto, la vita della numerosa e valida categoria degli esercenti dei bar, ristoranti, *pub* e locali notturni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi agevolativi)

1. Al fine di agevolare la realizzazione nei pubblici esercizi, destinati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle aree riservate ai fumatori previste dall'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, è riconosciuto ai soggetti che si dotano di tali aree un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute a questo fine, entro il limite complessivo di spesa di euro 50.000. Le spese agevolate includono quelle di realizzazione delle aree, di acquisto degli impianti previsti per renderle conformi ai requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 2003, nonché le spese di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 compete per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 ed è ripartito in cinque quote annuali costanti di pari importo.

3. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge.

5. In relazione agli interventi di cui ai comma 1, i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, entro il limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

